

**Comune di Cavaso del Tomba**  
**-Ufficio Tributi-**  
**ICI- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**  
**ANNO 2011**

**ESCLUSIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE:** Si ricorda che con D.L n° 93 del 21 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28.05.2008, è stata esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo (AD ESCLUSIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI ISCRITTE NELLE CATEGORIE A1, A8, A9) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

In base alla normativa sopra citata ed al Regolamento Comunale sono pertanto esenti:

- l'unità adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del contribuente;
- l'abitazione di persona ricoverata in casa di riposo o struttura sanitaria di accoglienza, a condizione che il fabbricato non sia dato in locazione o in uso gratuito;
- l'abitazione assegnata ad uno dei due coniugi in caso di separazione o divorzio, per la quota di proprietà del coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali su altro fabbricato destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
- gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci e agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari.

**ICI DOVUTA PER ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO:** Si precisa che il contribuente dovrà pagare l'I.C.I. per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o affini con l'aliquota ordinaria del 7 per mille. Il Regolamento Comunale infatti non prevede l'assimilazione per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o affini.

L'esenzione non si applica neppure all'abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E.

**ALIQUOTE ANNO  
2011**  
**Delibera di Consiglio  
Comunale n. 03 del  
07/02/2011**

descrizione	aliquota	detrazione
Abitazione principale		ESENTE
Abitazione (principale) categoria A1, A8 e A9	6,0	181,00
Cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E.	6,0	181,00
Abitazione (principale) in uso gratuito a parenti	7,0	0
Pertinenze abitazione principale		ESENTE
Fabbricati ordinari, abitazioni locatate, non locatate	7,0	0
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti	7,0	0
Fabbricati categoria D	7,0	0
Fabbricati recuperati (già oggetto di interventi di recupero)	7,0	0
Aree edificabili	7,0	0
Aree edificabili in corso di edificazione	7,0	0
Aree fabbricabili oggetto di interventi di recupero	7,0	0
Terreni agricoli		ESENTE
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli		ESENTE

**VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO PER LE AREE  
FABBRICABILI aventi effetto dal 01/01/2009**

TIPOLOGIA AREE FABBRICABILI	VALORE MINIMO (Lottizzate) €/mq	VALORE MINIMO (Non lottizzate) €/mq
AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - zone C -	80,00	45,00
AREE A DESTINAZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE - zone D1 -	60,00	38,00
AREE A DESTINAZIONE COMMERCIALE E DIREZIONALE DI COMPLETAMENTO - zone D2 -	80,00	45,00
AREE A DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA - zone D3 -	80,00	45,00
AREE A DESTINAZIONE AGROINDUSTRIALE - zone D4 -	60,00	38,00
AREE ATTREZZATURE PUBBLICHE - zone F -	non soggette I.C.I.	non soggette I.C.I.
NELLE AREE FABBRICABILI "ZTO A Centro Storico" la superficie oggetto di imposta viene calcolata sul sedime del fabbricato moltiplicato per 2 (piani) ed il valore minimo/mq è pari a quello stabilito per le ZTO C lottizzate		

**VALORE MINIMO  
AREE FABBRICABILI:**

Delibera di Consiglio Comunale n. n. 03 del  
07/02/2011

Tali valori determinati costituiscono solo una speciale procedura di accertamento ai fini dell'ICI, finalizzata alla semplificazione delle procedure ed alla riduzione del contenzioso. Tali valori non incidono sulla base imponibile del tributo che resta, in ogni caso, fondata sul valore venale del bene ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992.

**ALTRE INFORMAZIONI UTILI:**

**Importo minimo annuo da versare € 12,00**

**La dichiarazione di variazione anno 2010 va presentata con apposito modello ministeriale entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi**

**IN BASE ALLA L. 296/2006, COMMA 166, "IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E' INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO"**

**VERSAMENTO:** - attraverso cc/postale n° 88676085 intestato a  
EQUITALIANOMOS SPA CAVASO DEL TOMBA-TV-ICI  
- attraverso modello F24 presso qualsiasi Banca, esente da commissioni

**UFFICIO TRIBUTI DI CAVASO DEL TOMBA**

tel 0423/9423113 fax 0423/543288 e-mail: [tributi@comune.cavaso.tv.it](mailto:tributi@comune.cavaso.tv.it)  
ricevimento pubblico: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
mercoledì dalle 15.00 alle 18.00